



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA - 2**

*CRON 24644*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi Piccialli - Presidente  
Dott. Gaetano Antonio Bursese - Consigliere  
Dott. Emilio Migliucci - Consigliere  
Dott. Vincenzo Correnti - Consigliere  
Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est.

R.G.23649/10.

Ud.18.10.2011.

Oggetto: spese giudiziali,  
giudizio possessorio.

*C I*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

, residente in Milano, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'Avvocato Domenico Spadaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Fiamma n. 13.

**Ricorrente**

**contro**

e    , residenti in Pieve del Cairo (PV), rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dall'Avvocato Alessandra Stefano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Giacomo Summa in Roma, via Flaminia n. 109.

**Controricorrenti**

avverso la sentenza n. 2347 della Corte di appello di Milano, depositata il 23 agosto 2010;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;  
udite le difese svolte, per il ricorrente, dall'Avvocato Domenico Spadaro;  
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice.

R.G. N. 23649/10.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso possessorio [D] [F] e [C] [I] adirono il Tribunale di Milano chiedendo che fosse ordinato a [P] [L], loro condomino vicino di piano, la rimozione di fioriere e di un'inferriata da questi apposte sul ballatoio.


Il Tribunale dispose la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rimozione delle fioriere, avendo sul punto le parti trovato un accordo, mentre accolse la richiesta diretta all'eliminazione dell'inferriata e condannò il resistente al pagamento delle spese di lite.

Interposto gravame, con sentenza n.2347 del 23 agosto 2010 la Corte di appello di Milano, tenuto conto che i ricorrenti avevano nel frattempo ceduto il loro immobile e che la nuova proprietaria, intervenendo in giudizio, aveva manifestato la propria volontà di non coltivare la domanda, dichiarò cessata la materia del contendere anche con riferimento alla richiesta di rimozione dell'inferriata e confermò, per quanto qui ancora interessa, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, la cui liquidazione ritenne corretta in ragione della indeterminabilità del valore della controversia.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre [P] [L], che denuncia, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 15 cod. proc. civ. e dell'art. 6 D.M. 8. 4. 2004 n. 127, nonché vizio di motivazione, assumendo che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto, ai fini dell'applicazione dello scaglione previsto dalla tariffa professionale, la causa di valore indeterminabile, atteso che il valore delle cause possessorie, in mancanza di specifica previsione normativa, va determinato in applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione del diritto corrispondente al tipo di possesso tutelato, aggiungendo che, nel caso di specie, il giudice aveva a disposizione tutti i dati per provvedere a tale valutazione, sia con riferimento al contenuto dell'azione, che corrispondeva al diritto di servitù, che alla rendita catastale dell'immobile, con la conseguenza che il valore della causa doveva essere determinato nella somma di euro 14.912,50.

[D] [F] e [C] [I] resistono con controricorso.

Attivata procedura ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., il consigliere delegato dott. [B] ha depositato la relazione di cui al successivo art. 380 bis



R.G. N. 23649/10.


con cui si espresso per la fondatezza del ricorso osservando che “ Il motivo, oltre che ammissibile sotto il profilo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è fondato, dovendosi rilevare che l’affermazione del giudice territoriale secondo cui le cause possessorie sono di valore indeterminabile è in contrasto con le pronunce di questa Corte che hanno precisato che, in mancanza di criteri legali specifici per la determinazione del valore delle cause possessorie, esso va individuato attraverso l’applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte ( Cass. n. 6759 del 2003; Cass. n. 137 del 1964 ) “.

La relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti.

I controricorrenti hanno depositato memoria, con cui assumono l’erroneità dell’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla relazione, sostenendo che, nella *subiecta materia*, ai fini della individuazione dei criteri legali per la determinazione del valore della causa, non dovrebbe ritenersi consentito il ricorso all’analogia, atteso che la mancanza di regole dirette a tal fine è già presa in considerazione dalla legge, che in tal caso impone di considerare la causa di valore indeterminabile, e che, comunque, la censura avanzata dalla controparte non sarebbe decisiva, atteso che il criterio di determinazione da essa suggerito non modificherebbe comunque lo scaglione in concreto applicato dalla statuizione del giudice di primo grado.

Nel merito, la Corte ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione debbano essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte da essa richiamato, a cui ritiene di dare piena adesione. Per contro, risultano non persuasive le argomentazioni contrarie svolte dai controricorrenti nella propria memoria.

Quanto alla prima, essendo pacifico che, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio a carico del soccombente, il valore della causa va determinato sulla base delle norme del codice civile e che essa può essere considerata di valore indeterminabile soltanto qualora l’applicazione dei criteri ivi indicati non sia in concreto possibile. Quest’ultima situazione, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, non esclude il ricorso all’analogia, laddove,



sussistendone i presupposti, essa consenta di individuare la regola applicabile al caso concreto in grado di determinare il valore della lite. Il richiamo fatto dalle norme sulla tariffa professionale alle disposizioni in materia del codice di procedura civile va inteso, infatti, come un rinvio all'intero sistema normativo posto con riguardo a questo specifico tema dalla legge, sistema che, di per sé, non esclude né vieta il ricorso all'analogia, che, anzi, deve ritenersi pienamente ammessa, rispondendo all'esigenza, particolarmente avvertita nell'ambito della procedura, di colmare eventuali lacune al fine di dare al processo la funzionalità e l'efficacia necessarie.

La seconda argomentazione non ha pregio atteso che la liquidazione delle spese va effettuata sulla base del valore della causa, laddove lo scaglione pone soltanto dei limiti tra un minimo ed un massimo. Ne deriva che, se anche lo scaglione fosse lo stesso, non per questo il risultato sarebbe il medesimo, tenuto conto dell'incidenza in concreto del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari, pur all'interno della fascia tra il minimo ed il massimo indicati dalla tariffa professionale.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che si adeguerà, nel decidere, al seguente principio di diritto: ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.

## P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviata causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Il Presidente

Dott. Luigi Piccialli

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

*Paolo Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
22 NOV. 2011

Roma, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

*Paolo Talarico*